



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/197/CU13/C10-C11

**POSIZIONE SUL DECRETO INTERMINISTERIALE RELATIVO ALLE
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VOLTE ALLA
VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE, DELLE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI ED INDUSTRIALI ITALIANE, DELLA
DIETA MEDITERRANEA E DELL'ITALIAN SOUNDING**

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1146, Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Punto 13) Odg Conferenza Unificata

Le Regioni rilevano sulla norma recata dalla LB 2021 (legge 178 del 30 dicembre 2020), alcuni profili di criticità:

- La disciplina recata dall'art.1 commi 1144 e ss non risulta coerente con il previgente contesto normativo in materia di Internazionalizzazione che vede, sostanzialmente, nella Cabina di Regia il luogo di definizione della strategia nazionale, del Piano Made in Italy e delle conseguenti azioni e attività con un ruolo ben definito delle Regioni nell'iter di programmazione e riparto delle risorse nazionali afferenti;
- l'art. 1 comma 1146 della *Legge di Bilancio 2021* prevede il parere della Conferenza Unificata, tuttavia, senza tener conto, fra le altre, della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 27 marzo 2018 (*ex multis, sentenza n. 168 del 2008, sentenza n. 147 del 2016*), intervenendo sul riparto del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, *secondo cui* tali provvedimenti necessitano - per la loro legittimità - dell'intesa in Conferenza Stato Regioni. Pertanto, già il comma 1146 risulta illegittimo poiché lesivo del principio di leale collaborazione.

Pur tuttavia volendo cogliere una interpretazione della citata norma che restituisca legittimità di attuazione se ne può evidenziare la ratio sostanziale, rilevando che la stessa dispone quale finalità la “valorizzazione” del comparto, con la “Repubblica” quale soggetto che “definisce e promuove la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo”. Il decreto di cui trattasi, pertanto, va limitato a tale funzione, senza ulteriori integrazioni di competenze e di collocazione delle stesse in parallelo e in aggiunta (se non in conflitto) al modello vigente.

La valutazione dello schema di Decreto richiede, pertanto, un'analisi strettamente collegata alle diverse discipline settoriali che da anni coinvolgono le Regioni con competenze specifiche negli ambiti dell'agroalimentare e dell'internazionalizzazione; lo schema di decreto, invece, introduce e regola aspetti della promozione internazionale che sono già oggetto di normative specifiche e di Tavoli di lavoro interistituzionali.

Si richiamano in tal senso:

- Il “Patto per l’Export”, il documento programmatico sottoscritto l’8 giugno 2020 dai competenti Ministeri, dalla Conferenza delle Regioni e dalle associazioni rappresentative dei settori che compongono il sistema imprenditoriale italiano, con l’obiettivo di rilanciare le esportazioni “Made in Italy” nella fase post-emergenziale della pandemia da COVID-19, attraverso il rafforzamento degli strumenti di sostegno all’internazionalizzazione e un’azione promozionale a carattere sistemico;
- Gli stanziamenti promozionali a favore delle produzioni agricole e agroalimentari, come determinati nel Piano Triennale 2022- 2024 di riparto del Fondo per gli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese adottato con Intesa in Conferenza Stato Regioni del 2 marzo 2022 ai sensi dell’articolo 14, comma 20-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011;
- L’articolo 14, comma 20-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, che prevede il riparto dei fondi della legge finanziaria per il finanziamento dell’attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l’estero per il triennio 2022-2024;
- Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese adottate dalla cabina di regia di cui all’articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge n. 98 del 2011, nella riunione del 13 dicembre 2021;
- Il Tavolo di lavoro presso la Farnesina sull’evento annuale della Cucina Italiana nel mondo;
- Il progetto *True Italian Taste* delle Camere di Commercio Italiane all’Estero per la valorizzazione e difesa dei prodotti agroalimentari italiani autentici nel mondo.

Tutto ciò porta a considerare il provvedimento in questione come uno strumento di ulteriore regolamentazione in una materia che impatta fortemente con le competenze delle Regioni e delle Province Autonome con il rischio di sovrapposizioni di attività e introduzione di procedure non conformi al quadro istituzionale descritto che deve obbligatoriamente tenere conto di un sostanziale ruolo delle Regioni.

Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene necessario un maggiore approfondimento sull’impatto dello schema di decreto sui principali stakeholders.

Si sottolinea la necessità di prevedere un confronto con le Categorie interessate in tempi rapidi al fine di valutare anche la coerenza del provvedimento rispetto all’attività di analoghi tavoli già operanti sul tema della promozione della cucina italiana nel mondo, per mettere in coerenza le attività proposte e individuare percorsi condivisi.

Si esprime, infine, la piena disponibilità delle Regioni ad avviare un confronto con i Ministeri interessati al fine di non disperdere le somme stanziare individuando quelle misure indicate dalla legge volte principalmente alla promozione delle nostre eccellenze mediante un percorso condiviso che trovi nelle Regioni un interlocutore indispensabile.

NEL MERITO (Valutazioni articolato schema DM)

Una valutazione di merito del provvedimento in oggetto non può prescindere da un raffronto con le disposizioni presenti nella norma primaria, specificatamente contenute nell’articolo 1, commi da

1144 a 1148 della legge n. 178/2020. A monte occorre sottolineare come sulla legge non vi sia stato un preliminare passaggio di confronto con le Regioni e che tutte le attività promozionali previste nei commi da 1146 e 1148 trovino, come detto, una sostanziale attivazione in sedi specifiche, non necessitando pertanto di un decreto come quello siffatto che detta una disciplina parallela e in alcuni casi ultronea rispetto alla norma primaria.

A ben vedere infatti, le disposizioni contenute nell'art. 1 dello schema di decreto richiamano espressamente il ruolo della Cabina di Regia per l'Italia internazionale che da tempo svolge un ruolo specifico nella promozione dell'internazionalizzazione e dell'attrazione di investimenti e prevedono l'attuazione degli interventi mediante convenzioni con i medesimi soggetti già individuati dalla legge (ICE, ENIT, Assocamere estero), con l'aggiunta di Unioncamere.

Diversamente, negli artt. da 3 a 8 dello schema di decreto, viene individuato e regolamentato un apparato burocratico/amministrativo che non trova riscontro nelle disposizioni contenute nella norma primaria, con la sola eccezione del Segretariato tecnico posto in capo al MISE che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1146, lettera o), della legge n. 178 del 2020, ha il compito di organizzare la Conferenza annuale – Stati generali della ristorazione italiana nel mondo. Peraltro, le stesse attribuzioni distintive, già previste alle lettere b) e c) del comma 1146, vengono collegate ai disciplinari del marchio «Ospitalità italiana», da ritenersi in disuso e non appetibile per una ristorazione di alto livello. Giova ricordare, infine, che ogni riferimento a marchi e all'utilizzo di attrezzature made in Italy, come stabilisce il decreto, rischia di porsi in palese contrasto con le norme europee a tutela della concorrenza.

Non prevista dalla norma primaria è poi tutta la programmazione delle attività contenuta nell'art. 4 dello schema di decreto, che rinvia ad un ulteriore decreto ministeriale – da adottarsi senza il concerto con le Regioni – le medesime azioni già previste nei commi da 1146 a 1148, per le quali valgono le considerazioni sopra dette.

Non è chiaro, infine, quale sarà l'impatto di questa nuova normativa, che risulta appunto non coerente rispetto alla norma primaria, nei confronti degli operatori.

Nello specifico, fermo restando quanto sopra osservato e ritenuto, si chiede comunque con riferimento agli articoli 5 "*specifiche per l'attribuzione distintiva di "ristorante italiano nel mondo"*", 6 "*specifiche per l'attribuzione distintiva di "pizzeria italiana nel mondo"*" e 7 "*specifiche per l'attribuzione distintiva di "gelateria italiana nel mondo"*", si ritiene di valutare la possibilità di estendere l'elenco dei prodotti da utilizzare anche ai regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale e quindi a quei prodotti riconosciuti con marchi collettivi territoriali di qualità.

Considerata inoltre la rilevanza di riconoscere il merito a quei ristoratori che utilizzano prodotti italiani di qualità, si ritiene opportuno riferirsi, all'interno del provvedimento, a soli prodotti certificati da un organismo indipendente ufficialmente riconosciuto.

Tutto ciò premesso la Conferenza esprime parere negativo salvo l'accoglimento della richiesta di rinvio per ulteriori approfondimenti.

Roma, 12 ottobre 2022